COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

II.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 13

Disegno di legge (*Discussione*)

Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate. (296) 13

PRESIDENTE 13, 14
PREARO, *Relatore* 13
PAVAN 14
PRINCIPE 15
BIGNARDI 15
COMPAGNONI 15
AVOLIO 16, 20
DANIELE 16
AIMI 17
CACCIATORE 18
VETRONE 18
MARENGHI 18
FRANZO 19
RIVERA 20
GOMEZ D'AYALA 20
TRUZZI 21
FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 22

La seduta comincia alle 10,25.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Grifone, Bardini, Bianco, Cattani, Colombi Arturo Raffaello, Magno Michele, Miceli e Valori sono sostituiti, rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Monasterio, Pucci Anselmo, Ambrosini Silvio, Scarongella, Giorgi Vittorio, Conte Luigi, Santarelli Ezio e Cecati.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate. (296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate ». L'onorevole Prearo ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con le leggi 16 ottobre 1954 e 26 luglio 1956 veniva autorizzata la spesa di un miliardo di lire in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-1955 e 1955-56, per la concessione di contributi, nella misura massima del 50 per cento del prezzo di acquisto, di sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole. La legge ebbe rapida applicazione e riscosse l'unanime consenso non solo dei tecnici, ma anche e soprattutto degli agricoltori interessati i quali hanno dimostrato, attraverso la imponente, crescente massa di richieste di contributo, di apprezzare l'iniziativa attuata dal Governo. E qui vorrei esporre alcuni dati interessanti: se nella campagna 1954-55 sono stati distribuiti 14.011 quintali di grano da seme, nella successiva campagna 1955-56 si arrivò a 252.790 quintali. Fu proprio a seguito del buon esito della iniziativa che nel 1956, mercé la seconda legge summenzionata, la spesa per il contributo veniva raddoppiata, ed elevata a due miliardi all'anno. Conseguen-

temente, negli anni successivi si raggiunsero le seguenti cifre: 1956-57, quintali distribuiti 450.081; 1957-58, quintali 477.062 e 1958-59, quintali 431.000.

Per quanto riguarda le patate i dati sono questi: campagna 1954-55, quintali 61.432; 1955-56, quintali 91.950; 1956-57, quintali 105.233 e 1957-58, quintali 145.861.

Per le patate estere da seme: campagna 1955-56, quintali 28.625; 1956-57, quintali 46.000; 1957-58, quintali 49.000.

Per i mais ibridi: 1954-55, quintali 13.527; 1955-56, quintali 12.847; 1956-57, quintali 13.735; 1957-58, quintali 16.263.

Risone da seme: 1954-55, quintali 9.295; 1955-56, quintali 6.800; 1956-57, quintali 10.000; 1957-58, quintali 4.250.

Non è stato possibile estendere, sino ad oggi, la concessione dei contributi di cui trattasi alle sementi selezionate orticole e foraggere, non essendosi ancora pervenuti in Italia a una efficiente organizzazione per la produzione tecnicamente controllata di dette sementi.

Per sopperire a tale lacuna, nel provvedimento legislativo in corso, che proroga la legge 16 ottobre 1954, n. 989, è stata prevista la concessione di contributi anche per la produzione di semi tecnicamente controllati.

La citata legge n. 989 ha costituito un notevole incentivo per l'utile diffusione dell'impiego delle sementi selezionate e si può affermare che la sua applicazione non ha incontrato difficoltà degne di rilievo.

Al fine di intensificare l'azione intrapresa ed estenderne la sfera di applicazione, il disegno di legge prevede la spesa di quindici miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di tre miliardi per ogni esercizio, in luogo dei due stanziati negli ultimi tre esercizi 1956-57, 1957-58 e 1958-59, in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850. Inoltre il provvedimento che oggi è sottoposto al nostro esame prevede l'acquisto e la distribuzione gratuita di sementi selezionate a favore di conduttori di piccole e medie aziende, sempreché la semente distributa a ciascuno di essi non superi per ciascuna specie e annata il costo di lire 3.000, e, infine, proprio per incoraggiare la produzione di buone sementi foraggere e orticole, prevede anche la concessione di contributi fino a un massimo di 300 milioni di lire a favore di enti, società, associazioni e privati che si impegnino a produrre, sotto controllo del Ministero dell'agricoltura, sementi selezionate di foraggere e ortaggi.

Passando ad un più diretto esame degli articoli del disegno di legge possiamo dire che per quanto concerne l'articolo 1 nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni. L'articolo 2, invece, recita « lo stesso Ministero, sui fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, può provvedere direttamente o per tramite del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura all'acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a conduttori di piccole e medie aziende sempreché la semente distribuita a ciascuno di essi non superi per ciascuna specie e annata il costo di lire 3.000 »; in questo modo viene evitata ogni lungaggine burocratica ed ogni perdita di tempo da parte dei nostri piccoli coltivatori.

Come si è detto in precedenza, con la legge del 1954 non era stato possibile fornire sementi selezionate orticole e foraggere e pertanto l'articolo 3 del provvedimento che stiamo esaminando incoraggia molto opportunamente la produzione di queste sementi, a cui si potrebbero aggiungere quelle per il cotone e le bietole.

L'articolo 4 riguarda la maniera in cui saranno effettuati i pagamenti da parte degli Ispettorati dell'agricoltura e l'articolo 5 stabilisce che il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo provvedimento, di cui non mi resta che domandare ai colleghi l'approvazione, rende più evidente ancora il problema di una disciplina generale del settore sementiero, specie per quanto si riferisce alle sementi ortofrutticole. Devo ricordare che un progetto di legge è già stato predisposto, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, e preso in esame dal Comitato nazionale ortofrutticolo; esso si riferisce, appunto, alla disciplina della produzione e della immissione in commercio dei prodotti sementieri e vivaistici; non ci resta che formulare il voto che esso venga prontamente preso in esame dal Parlamento ed approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PAVAN. L'importanza di questo provvedimento è così evidente che non ho bisogno di molte parole per sottolinearla. Penso, quindi, che esso vada approvato nelle sue linee fondamentali.

Desidero tuttavia ricordare che nella scorsa legislatura il collega Zanibelli ed io presentammo una proposta di legge per la estensione ai mezzadri ed ai coloni dei benefici previsti da questo disegno di legge.

Presentammo quella proposta sia perché essa doveva essere un incentivo per le due categorie verso un'agricoltura più specializzata e più produttiva, sia perché le stesse categorie ne avevano fatta richiesta attraverso le loro organizzazioni nazionali. La proposta stessa non è stata da noi ripresentata in questa legislatura perché da parte del Ministro era stata data una certa assicurazione circa l'estensibilità del beneficio in parola alle due categorie.

Poiché l'estensione non è stata attuata mi permetto, in questa sede, di preannunciare un emendamento aggiuntivo all'articolo 2.

ART. 2-*bis*.

« I contributi di cui alla presente legge sono estesi anche ai mezzadri, coloni e compartecipanti nella misura già fissata dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, quale agevolazione al produttore meno agiato dell'impresa agricola associata. Tali contributi riguardano la quota parte delle sementi la cui immissione spetta al mezzadro, colono e compartecipante e sono, a quella parte soltanto, proporzionalmente riferiti ».

PRINCIPE. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 2. Sono d'accordo sul concetto fondamentale, che si debba provvedere alla distribuzione gratuita di sementi alle piccole imprese, però non riesco a comprendere quale giovamento ne possa loro derivare una volta stabilito il limite massimo di tremila lire. Prendiamo il caso di una piccola impresa, che si aggiri sui 3-4 ettari: essa potrà coltivare, con questa quantità di sementi gratuitamente distribuite, non più di un ottavo di ettaro.

Perché il beneficio possa veramente dare dei frutti, noi pensiamo che l'articolo 2 debba essere emendato sostituendo le parole da « sempreché » sino alla fine dell'articolo con le parole: « nella misura necessaria ed adeguata ad attuare ordinamenti colturali, nei quali le colture foraggere ed orticole abbiano la necessaria incidenza ». Sarà, evidentemente, compito dell'Ispettorato agrario stabilire quali ordinamenti colturali la piccola impresa può attuare, in modo che la distribuzione gratuita di sementi sia adeguata alle reali necessità dell'azienda.

BIGNARDI. Vorrei associarmi alla conclusione della relazione dell'onorevole Prearo, quando egli auspica la presentazione del disegno di legge per la disciplina della produzione sementiera, poiché ciò è nei voti anche dei produttori, come risulta dal recente convegno dei sementieri.

Su questo provvedimento sottoposto ora al nostro esame ho alcune osservazioni da fare.

Secondo l'interpretazione che è stata data dell'articolo 2, la concessione dei previsti benefici è estesa alle sementi selezionate per foraggere e orticole. A mio modo di vedere, data la esiguità della somma messa a disposizione, bisognerebbe limitare la concessione soltanto alle sementi foraggere e orticole.

Inoltre i benefici della legge del 1954 sono disposti a favore dei coltivatori diretti e dei titolari di piccole e medie aziende in quanto si trovino in zone arretrate; ora, nell'articolo 2 di questo disegno di legge si parla di distribuire gratuitamente le sementi selezionate ai conduttori di piccole e medie aziende ma non si precisa se di tutto il territorio nazionale o solo delle zone arretrate. Sarebbe bene chiarire per evitare difficoltà interpretative.

Nell'articolo 3, infine, si prevede la concessione di contributi fino a un massimo di trecento milioni di lire a produttori di sementi di foraggere e di ortaggi; io proporrei di estendere i contributi anche ai produttori di sementi per piante industriali (pomodoro, cotone, canapa, bietola). Preannunzio che renderò concrete le mie osservazioni convertendole nei seguenti due emendamenti:

« *All'articolo 2 alla parola*: selezionate, *aggiungere le parole*: foraggere ed orticole ».

« *All'articolo 3*, alle parole: sementi di foraggere e di ortaggi, *aggiungere le parole*: nonché di piante industriali ».

COMPAGNONI. In linea di massima noi siamo d'accordo sull'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Vorrei però fare alcune osservazioni sulla pratica attuazione delle disposizioni in esso contenute, in modo che possano rispondere quanto più possibile ai bisogni degli interessati.

Per cominciare, sarebbe necessario un maggiore controllo per stabilire la misura del contributo che deve andare ai contadini, perché si è verificato – a quanto mi risulta – che esso non ha mai raggiunto la misura, prevista come massima, del 50 per cento, stabilizzandosi invece intorno al 30-35 per cento.

Un altro elemento fondamentale da considerare è il controllo che deve essere esercitato sugli enti che presiedono alla distribuzione del contributo per evitare che esso venga destinato ad organismi che non hanno nulla a che fare con gli interessi dell'agricoltura.

Una modifica della procedura finora seguita per l'ammissione delle domande degli interessati è una questione che si impone. È accaduto infatti in diverse provincie che da parte dell'Ispettorato agrario siano stati dati dei moduli che dovevano essere corredati con il visto delle mutue dei coltivatori diretti. Una tale richiesta realizza, intanto, un vero e proprio criterio restrittivo; inoltre per molti comuni si verifica che il segretario della mutua abita in una contrada lontana dalla zona in cui si trova l'interessato e ciò rappresenta per questi una difficoltà aggiuntiva. Si potrebbero evitare gli inconvenienti dando facoltà di vistare la domanda anche al sindaco o al collocatore comunale. Inoltre bisognerebbe estendere il diritto di beneficiare del contributo anche ai coloni e ai mezzadri, e in questo senso non posso che concordare con il collega Pavan.

Le sole cose nuove previste in questo provvedimento sono costituite dall'aumento dello stanziamento e dalla istituzione di un contributo a beneficio dei produttori di sementi selezionate, a titolo di incoraggiamento. Ora l'articolo 3, che riguarda appunto il contributo da assegnare a questi produttori, è formulato in modo da escludere ogni controllo; noi pertanto siamo del parere che esso vada soppresso, e che i 300 milioni preventivati servano ad alimentare il fondo destinato ad agevolare l'acquisto di sementi da parte dei coltivatori diretti.

D'altra parte, il Ministero ha la possibilità di stimolare diversamente i produttori di sementi selezionate, stabilendo prezzi remunerativi.

Conseguentemente alle considerazioni suesposte preannuncio i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 (*emendamento aggiuntivo*): « Le provvidenze previste dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, nella stessa misura prevista per le categorie in essa considerate, vengono estese anche ai mezzadri e coloni che ne facciano richiesta.

Le richieste di contributo dovranno essere firmate dal sindaco per attestare che il richiedente si dedica all'impresa agricola ».

« *All'articolo 2, dopo la parola*: gratuita *sostituire le parole*: a conduttori di piccole e medie aziende, *con le parole*: a coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni ».

All'articolo 2 (*emendamento aggiuntivo*): « I contributi che, ai fini del comma secondo dell'articolo precedente e del comma primo del presente articolo, sono destinati quale contributo al produttore meno agiato dell'impresa agricola associata, riguardano la quota parte delle sementi la cui immissione spetta al mezzadro e colono e sono, a quella parte soltanto, proporzionalmente riferiti ».

Sopprimere l'articolo 3.

I primi tre emendamenti da me presentati si onorano anche della firma del collega Avolio; il quarto è stato firmato, oltre che dall'onorevole Avolio, anche dal collega Gomez D'Ayala.

AVOLIO. Il gruppo socialista non è contrario, in linea di principio, a questo provvedimento, tanto che, sia in sede di bilancio, sia in altre occasioni, ha chiaramente dimostrato il suo vivo interesse al problema.

Il gruppo socialista ritiene che questo provvedimento risponda in parte alle esigenze illustrate dal Ministro dell'agricoltura nel corso del dibattito sul bilancio, ma ritiene anche che in esso siano evidenti talune manchevolezze.

Per correggere queste manchevolezze, appunto, io ha contributo all'elaborazione degli emendamenti presentati dal collega Compagnoni.

Per quanto riguarda poi, particolarmente l'articolo 3, debbo dire che ho ascoltato con vivo interesse le considerazioni esposte dal collega Bignardi. Nell'attuale situazione, in cui da più parti viene segnalata la necessità e l'urgenza di regolamentare la materia della produzione di sementi selezionate, penso che non possiamo anticipare condizioni di favore per chicchessia; e pertanto proporrei la totale soppressione dell'articolo 3, in attesa che, per iniziativa parlamentare o da parte del Governo, venga presentato un provvedimento per la disciplina organica del settore. In questo modo, noi potremmo avere disponibile in aggiunta la somma di 300 milioni da mettere a disposizione del Ministro, affinché possa allargare i criteri di applicazione di questi contributi.

Quanto alle questioni di procedura, ritengo che si possa autorizzare il sindaco a mettere il visto sulle domande, tanto più che presso i comuni esiste l'elenco sia dei coltivatori diretti che dei mezzadri e dei braccianti; in questo modo saranno evitate le interferenze di carattere politico. Se riusciremo a trovare un accordo sulla parte sostanziale dei rilievi da me svolti potremmo senz'altro procedere all'approvazione del provvedimento.

DANIELE. Non bisogna dimenticare il fine che si propone la legge 16 ottobre 1954: promuovere il maggior impiego di sementi sele-

zionate. Invece di discutere a quali categorie possono o non possono andare i benefici previsti dal provvedimento, mi pare che sarebbe opportuno considerare qual'è la via migliore per ottenere lo scopo che la legge si propone di conseguire nell'area più ampia possibile. Mentre sono d'accordo per la continuazione dello stanziamento, proporrei una limitazione nella concessione gratuita restringendola alle sementi orticole: stabilirei un limite di stanziamento annuale compreso nello stanziamento generale ed eventualmente stabilirei di destinarlo solo alle piante orticole.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non nascondo la mia perplessità perché mi pare che si sia partiti da una premessa errata: cioè che in Italia non esistano attrezzature idonee alla produzione di sementi selezionate. Ognuno di noi riceve decine e decine di cataloghi da tutte le zone specializzate a tale scopo: Lombardia, Toscana, Campania, Sicilia. In quelle regioni ci sono ditte che producono gran numero di sementi di diverse varietà e pertanto penso che non sia il caso di stanziare 300 milioni di lire per creare una nuova attrezzatura con una procedura farraginosa; sarebbe preferibile che il Ministero fosse autorizzato a spendere una certa somma per l'acquisto di determinate sementi da produttori privati col sistema delle aste, per distribuire poi queste sementi o gratuitamente o col sistema del contributo.

AIMI. Non posso che plaudire a questo provvedimento, perché attraverso di esso si riesce ad estendere l'incentivo del contributo anche alle colture foraggere e orticole. È indispensabile che l'uso delle sementi selezionate sia diffffuso dappertutto e anche nelle zone più depresse dove oggi è totalmente sconosciuto.

In pratica, per quel che concerne i semi da prato e orticoli, non sarà possibile adottare il sistema del contributo che si usa per il frumento: si dovrà per forza introdurre il sistema previsto dall'articolo 2, cioè la concessione gratuita.

Un particolare di notevole importanza che volevo far presente è che l'attuazione della legge al nostro esame è praticamente rinviata alla primavera del 1960.

L'articolo 2 del provvedimento stabilisce, infatti, che le sementi gratuite possono essere assegnate sullo stanziamento di fondi previsto all'articolo 1; e siccome questo stanziamento vale per l'esercizio finanziario 1959-60, ne consegue che sino al prossimo esercizio non sarà possibile distribuire fondi per le sementi selezionate da darsi a titolo gratuito. Sicché l'attuazione di questa parte del provvedimento, che a mio avviso è di eccezionale importanza perché corrisponde al nuovo indirizzo impresso alla nostra agricoltura, viene rimandata di un intero anno. A meno che il Ministero non ritenesse di poter usare per le sementi da prato lo stesso sistema usato con la legge precedente, vale a dire il sistema del contributo. Ma basta poca esperienza per comprendere che contributi così esigui per sementi tanto care rendono in pratica irrealizzabile la legge.

Per questi motivi, propongo il seguente emendamento che, a mio avviso, non turba affatto l'impostazione del provvedimento:

« *Sopprimere le parole*: sui fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1 ».

Ancora un'osservazione. Noi non possiamo che plaudire alla vecchia iniziativa del contributo per l'acquisto di sementi selezionate; però ritengo che, dopo 5 anni di applicazione di questo criterio, il Ministero dovrebbe, oggi, mutare indirizzo, limitando il contributo alle aziende delle zone depresse. È inutile, a mio avviso – e credo che tutti dovremmo in ciò essere d'accordo – distribuire contributi, ad esempio, nella nostra pianura, dove già tutti usano sementi altamente qualificate. In questo ambito di idee aderirei parzialmente alle osservazioni dei colleghi della sinistra, non già nel senso di abbondare in pericolose esemplificazioni, ma nel senso di emendare l'articolo 2 per dare al Ministro, in sede di regolamento, la possibilità di circoscrivere e delimitare l'applicazione del beneficio nelle singole zone o provincie, a seconda delle necessità, in modo che poi l'organo tecnico possa avere la possibilità di ampliare anche il limite delle tremila lire, a seconda delle circostanze.

Pertanto, preannuncio il seguente emendamento:

« *All'articolo 2 sopprimere dalla parola:* sempreché, *fino alla fine dell'articolo stesso* ».

Faccio presente, poi, la necessità che gli organi ministeriali provvedano ad orientare l'applicazione della legge secondo i nuovi orientamenti colturali impedendo che le provvidenze disposte nel provvedimento vengano quasi tutte assorbite, come è accaduto nel passato, dal frumento.

Vorrei, infine, raccomandare alla Commissione di non considerare questo provvedimento come un intervento assistenziale; esso deve invece essere un provvedimento tecnico, che si propone di sviluppare la nostra tecnica agricola per indirizzarla verso redditi mag-

giori. Se esso è interpretato con questo spirito, ritengo che molti degli emendamenti presentati da alcuni colleghi dovrebbero essere ritirati. Essi non servono a nulla, perché nulla hanno a che fare con la sostanza della legge, e, anzi, impediscono che essa diventi operante.

CACCIATORE. Concordo con lo spirito dell'emendamento proposto dagli onorevoli Compagnoni e Avolio per sostituire alla parola « conduttori » le parole « coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni », perché tutti sanno benissimo la profonda differenza che c'è fra conduttore e coltivatore e noi rischieremmo di lasciare fuori dal godimento del beneficio proprio coloro che vogliamo aiutare. Aggiungerei, anzi, la parola « compartecipante », perché nell'Italia meridionale la spesa dei semenzai – o almeno la metà della spesa – è a carico dei compartecipanti. E badate che per molte produzioni orticole il seme non viene messo direttamente a dimora; per esempio, per quanto riguarda i peperoni, le melenzane, ecce., occorrono dei vivai, cioè occorre tutta un'attrezzatura che non viene predisposta dal piccolo coltivatore. Occorre dare il contributo ai vivaisti se vogliamo migliorare la produzione orticola dei piccoli coltivatori che acquistano sul mercato le piantine.

Concordo anche con gli intenti dell'emendamento presentato dall'onorevole Principe; però, nell'ipotesi che la Commissione non l'accolga, ne proporrei uno subordinato consistente nell'elevare a 6.000 lire la somma di 3.000 lire prevista dall'articolo 2, e nell'aggiungere le parole: « e comunque mai inferiore alla metà della spesa occorrente per ciascuna coltura ».

VETRONE. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla – a mio giudizio – non perfetta armonia tra l'articolo 1 e l'articolo 3. L'articolo 1 della legge, per quanto attiene alla parte finanziaria, stabilisce che la legge 16 ottobre è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche che poi leggiamo negli articoli seguenti. Il che significa – ed è già stato detto dall'onorevole Aimi – che la distribuzione gratuita dei semi può avvenire solo a decorrere dall'esercizio 1959-50 e non dal 1958-59.

Per quanto attiene alla seconda innovazione, consistente nel concedere contributi anche per la produzione di semi foraggeri e orticoli, non vi è dubbio che stando al contenuto dell'articolo 1 anche questa provvidenza dovrebbe decorrere dal 1959-60, mentre nell'articolo 3 leggiamo le parole: « a carico dei predetti fondi » (cioè quelli che potranno essere stanziati nell'esercizio 1959-60) e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850. Se facessimo cenno alla legge del 1956 parlando di modifiche si potrebbe interpretare che i fondi stanziati con la legge del 1956 potrebbero essere destinati a questo scopo. Comunque, resta ferma la difficoltà di applicare l'articolo 1 fin dall'esercizio 1958-59. Questo solo per richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul problema.

MARENGHI. È inutile ricordare che la legge del 1954 ha riscosso il pieno consenso dei coltivatori e che da parte nostra approveremo senz'altro il disegno di legge che ci viene oggi presentato. Data l'ampia discussione che già si è svolta, mi limiterò a poche osservazioni. Per quanto riguarda l'applicazione del provvedimento sarei del parere di limitarla, in questo concordo con l'onorevole Aimi, alle sole zone depresse. Lo facciamo già in pratica. Per facilitare l'applicazione il Ministro potrebbe dare istruzioni agli Ispettorati agrari di tenere conto della situazione delle singole aziende; recentemente, nel dare il contributo si è tenuto conto delle alluvioni, delle grandinate, della particolare situazione della zona. Quindi, senza un preciso vincolo, lascerei al regolamento o al Ministro la facoltà di dare le direttive del caso agli organi dipendenti.

Giustamente, poi, l'onorevole Aimi ha fatto rilevare che le provvidenze di cui all'articolo 2 potranno essere applicate solo nel prossimo esercizio finanziario, e la sua proposta di emendamento ovvierebbe all'inconveniente. Debbo tuttavia far presente che con i due miliardi a disposizione in questo esercizio e con il contributo sulla percentuale di acquisto, potremmo per ora incamminarci abbastanza bene.

Tanto meglio se la Commissione ritiene di poter fare in modo che l'articolo 2 diventi subito applicabile.

L'onorevole Principe ha rilevato l'esiguità delle tremila lire di contributo. Effettivamente si tratta di una somma esigua. E sarei anche del parere di elevare tale cifra, per esempio, a seimila lire; però, l'articolo 2 dovrebbe essere applicato soltanto nei confronti delle aziende piccolissime, lasciando a quelle più grandi la facoltà di chiedere il contributo in percentuale sul prezzo d'acquisto.

Tuttavia, se dovessimo accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Principe, verremmo a trovarci in grave difficoltà. Già at-

tualmente, con i due miliardi, gli ispettorati agrari sono costretti a non accogliere centinaia e centinaia di domande. Basti pensare che nella sola provincia di Piacenza arrivano dalle 12 alle 15 mila domande. Ora va considerato che noi abbiamo 3 miliardi soltanto a disposizione, e che con questa somma dobbiamo cercare di accontentare il maggior numero possibile di coltivatori.

Non sarei affatto contrario, poi, al mantenimento del contributo anche per il grano, purché i contributi vengano assegnati in zone arretrate e non già nelle zone dove l'impiego di sementi selezionate è già diffuso. Noi non dobbiamo perdere di vista il fine di diffondere le sementi selezionate. Io penso soprattutto alle produzioni che hanno notevole importanza orticola: foraggere, erba medica e trifoglio. E l'impiego delle sementi selezionate per queste colture è purtroppo, in Italia, ancora molto limitato. Non perdiamo, perciò, tempo col cotone, con la canapa e con il tabacco. Una questione a parte, se mai, potrebbe essere fatta per la bietola, il cui seme è nelle mani degli industriali. Una volta esisteva un Ente controllato dal Ministero dell'agricoltura, ed io mi auguro che esso venga ricostituito, altrimenti nulla potranno fare gli agricoltori per ottenere prezzi non eccessivi.

Dobbiamo, poi, portare la nostra attenzione sul pomodoro, tanto più che produrre sementi selezionate di pomodoro non è lavoro molto difficile. Ed è proprio per questo che sono contrario alla tesi dell'onorevole Compagnoni, che vorrebbe soppresso l'articolo 3.

Forse il relatore è andato oltre il suo pensiero quando ha affermato che non si è potuto finanziare, fino ad oggi, l'acquisto di sementi di foraggere per la mancanza di queste sementi. In Italia esistono enti e società che producono un'erba medica selezionata. Vero è che in passato non è stato sempre possibile dare contributi per l'acquisto di queste sementi per l'insufficienza dei fondi a disposizione. Adesso, che si è fatta la prima azione, alcuni Ispettorati hanno chiesto uno storno dai fondi del grano al fine di poter assegnare contributi per l'acquisto di sementi di foraggere ed ortaggi.

Per le stesse ragioni che ho esposte, e che fanno capo alla necessità di una produzione sementiera controllata, non sono d'accordo con l'onorevole Daniele.

L'onorevole Compagnoni si lamenta del fatto che qualche ispettorato ha preteso il visto della Mutua. Io approvo invece l'operato di questi ispettorati, perché sono essi i responsabili della distribuzione dei contributi e quindi debbono assicurarsi che i richiedenti abbiano veramente i titoli richiesti, ciò che possono accertare solo attraverso la Mutua. Il sindaco può sbagliare in buona fede; dobbiamo pensare che vi sono dei coltivatori che hanno fatto ben 5 domande! Come può, il sindaco, controllare se i richiedenti hanno veramente i titoli richiesti?

Sono favorevole, poi, all'estensione dei beneficî ai mezzadri, perché nessuno è più coltivatore diretto del mezzadro. Non posso pronunciarmi per i coloni, perché nella mia zona non esistono e non sono in grado, quindi, di considerare con la dovuta attenzione i loro problemi.

FRANZO. Vorrei sapere dal Governo se per semente selezionata debba intendersi anche la semente cerealicola o se il concetto debba essere ristretto alle foraggere e agli orticoli. Personalmente, preferirei quest'ultima limitazione, perché per le sementi cerealicole esistono ben altre possibilità.

A titolo personale, inoltre, dichiaro di non essere favorevole alla distribuzione gratuita anche se so che questo criterio permetterà di schivare molte delle lungaggini burocratiche. Sono d'accordo con gli onorevoli Cacciatore e Avolio quando affermano che il termine « conduttore » significa « imprenditore » e quindi anch'io gradirei una formulazione più precisa del concetto di coltivatore diretto.

Ho ascoltato quanto è stato detto dall'onorevole Marenghi che nella sua qualità di esperto ha portato un notevole contributo alla discussione. Effettivamente qui si brancola nel buio per quanto riguarda la qualifica dei possibili beneficiari.

Nella mia provincia abbiamo i particellari, cioè salariati o braccianti che hanno un salario fisso ma hanno anche una giornata o due di terreno a riso o integrativo; quando l'ispettore provinciale decise che, lo stanziamento essendo esiguo, non si poteva accontentare tutti, il Comitato provinciale dell'agricoltura deliberò (all'unanimità, meno uno) di dare il contributo ai coltivatori diretti e di escludere i cosiddetti particellari. Tale decisione però ha provocato ire a non finire da parte dei partiti di sinistra che si considerano, legittimamente o no, i rappresentanti esclusivi dei particellari della Val Padana. Vorrei pertanto invitare il Ministro a precisare la figura degli aventi diritto ai beneficî disposti dalla legge. Evidentemente è l'Ispettorato provinciale che deve avere la responsabilità della cernita. Oggi gli organi che hanno le statistiche più aggiornate sono i comuni e le mutue comunali e questi sono gli stru-

menti più idonei per accertare a chi deve essere dato il contributo.

AVOLIO. Noi possiamo affidare questo compito all'Ispettorato agrario, però non deve essere richiesto in modo tassativo il visto sulla domanda da parte della mutua. Ci sono i sindaci, ci sono le commissioni comunali...

FRANZO. L'Ispettorato fa gli accertamenti con gli elementi che sono reperibili. Noi sappiamo che oggi le commissioni comunali non funzionano, non si convocano; sappiamo che i sindaci non hanno elenchi aggiornati. La mutua può fornire questi elementi e ad essa bisogna rivolgersi; inoltre essa è un ente di diritto pubblico, elettivo, democratico che dà tutte le garanzie. Mi auguro però che il Ministero dell'agricoltura si attrezzi anche sul piano statistico in modo che gli ispettorati dell'agricoltura abbiano sempre a disposizione elenchi aggiornati dei coltivatori diretti; non è una cosa impossibile. Vorrei concludere esprimendo un voto: che si trovi il sistema adatto perché queste elargizioni che lo Stato fa generosamente arrivino ai coltivatori diretti nel più breve tempo possibile: dà due volte chi dà subito.

RIVERA. Approvo l'impostazione generale del provvedimento. Vorrei però ricordare che per quanto riguarda la questione del grano da seme, essa sta diventando secondaria giacché sappiamo che il grano dovrà ridurre la sua superficie, in conseguenza della realizzazione del mercato comune, lasciando posto soprattutto alle foraggere. Io sarei contento se si producesse della buona erba medica e del trifoglio non affetti dalla cuscuta, perché il guaio della cuscuta sta dilagando in maniera preoccupante.

Ciò posto, domandiamoci pure: che cosa coltiveremo nel Sud? A questa domanda rispondo ricordando ciò che molti anni fa è accaduto in Sud Africa. Pareva non fosse possibile allevare il bestiame: non esistevano vacche da latte. Con una attentissima e minuziosa ricerca, fu trovata una pianta che ha consentito alle vacche da latte di crescere e di crescere bene, e il problema fu risolto. Ho fatto questo esempio per dire che anche da noi il problema deve essere posto sul piano tecnico: occorrono innanzitutto provvidenze tecniche per risolvere i problemi dell'agricoltura. Diversamente, ci troveremo in seria difficoltà con l'avvento del mercato comune.

Altrettanto può dirsi per le patate da seme, che noi importiamo al prezzo di 60 e più lire al chilogrammo. Dobbiamo studiare il modo di produrre patate da seme sane, scelte, immuni da virus. Oggi, invece procediamo empiricamente, senza approfondire le cause del deperimento del tubero, col risultato che nei nostri campi, su dieci patate, ve n'è una sola immune da virus!

Anche questi esempi confermano la mia tesi sulla necessità di stimolare adeguatamente il progresso tecnico nel settore sementiero.

GOMEZ D'AYALA. Concordo con quanto è stato osservato dal collega Compagnoni e dai colleghi di parte socialista.

Concordo altresì con l'emendamento all'articolo 2 proposto dal collega Aimi.

Desidero, però, fare delle osservazioni di carattere più generale. La prima riguarda il criterio che deve presiedere alle concessioni previste dal disegno di legge. Quale è, secondo noi, il criterio ispiratore del provvedimento? Esso è rappresentato dalla necessità di venire incontro alle aziende più disagiate, indipendentemente dalle zone o dalle aree dove esse sono situate, o da altre valutazioni. Ora, quali sono le aziende più disagiate? È evidente che le più disagiate, nel momento in cui si opera, sono le piccole aziende agricole, le aziende a coltivazione diretta.

Non possiamo poi non tenere conto di tutte le altre categorie che rientrano nel concetto del coltivatore diretto: mezzadri, coloni, compartecipanti. Mi dispiace che nella provincia dell'onorevole Marenghi non ce ne siano, ma nel nostro Mezzogiorno ne abbiamo tanti; mi dispiace per l'onorevole Franzo, il quale ha accennato ai particellari, ma noi nel Mezzogiorno abbiamo una quantità rilevante di compartecipanti. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Cacciatore che, appunto, chiede si tenga conto di queste categorie nella formulazione dell'articolo 2, attraverso la sostituzione delle parole « conduttori di piccole e medie aziende » con le altre: « coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti »; tanto più che se insistiamo nel destinare queste provvidenze anche alle medie aziende non so dove andremo a finire: nel Mezzogiorno abbiamo medie aziende che superano anche i 150 ettari.

Senza voler ritornare sui vari aspetti particolari che sono già stati esaminati e sulle varie proposte formulate in ordine al sistema di concessione dei contributi, dichiaro di essere d'accordo con l'emendamento proposto dal collega socialista per la modifica dell'ultima parte dell'articolo 2; in linea subordinata proporrei che la somma di lire 3.000 fosse portata almeno a lire 5.000.

Mi ha molto meravigliato il silenzio pressocché generale sul criterio nuovo che si introduce con l'articolo 3, il quale prevede la concessione di un contributo anche alle aziende produttrici di semi selezionati. Mi pare che sia stato l'onorevole Marenghi ad esprimere un plauso per la introduzione di questo principio nuovo; noi non possiamo non dichiarare invece che lo disapproviamo fermamente. Se approvassimo l'articolo, difatti, dovremmo concedere dei contributi alle aziende produttrici di sementi selezionati, ma non a tutte le aziende, evidentemente.

Ora con la concessione del contributo impegneremmo le aziende che ne beneficiano a vendere i semi a prezzi che verranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi. Che cosa succederà al momento dell'entrata in vigore del provvedimento? Le aziende che godranno del contributo saranno obbligate a rispettare i prezzi fissati dal Comitato interministeriale, le altre, cioè quelle che non hanno ottenuto il contributo, saranno libere di fissare il loro prezzo di vendita del prodotto. In altri termini, si determinerà un doppio mercato, svantaggioso senz'altro per le aziende non sussidiate.

E non basta: così come è congegnato l'articolo 3, si può supporre che la stessa azienda produttrice che riceve il contributo sia autorizzata a praticare due prezzi: un prezzo per la quota che introduce sul mercato avvalendosi del sussidio ed un altro prezzo per la quota eccedente che riuscesse a produrre al di là del sussidio. Tutto ciò non risponde a criteri di serietà; e dobbiamo preoccuparci delle conseguenze economiche che potrebbero scaturire dall'applicazione di una legge così formulata. Mi si potrebbe obiettare: la legge ha lo scopo importante di incrementare la produzione delle sementi selezionate. Siamo perfettamente d'accordo sull'opportunità di disporre incentivi per raggiungere tale scopo, ma l'incentivo c'è già nella legge, destinata a tonificare il mercato e, quindi, la richiesta stessa di queste sementi.

È vero che è una esigenza sempre più viva quella di controllare le attività connesse con lo sviluppo della nostra agricoltura, ed anche noi siamo interessati ad una disciplina organica della produzione delle sementi, ma il sistema particolare escogitato in questo caso, e rappresentato dall'articolo 3, creerebbe una situazione di mercato caotica che in ultimo finirebbe per arrecare un grave danno alle piccole aziende, ai coltivatori diretti, ai mezzadri.

Noi riteniamo, perciò, che l'utilizzazione di questi fondi debba essere operata incrementando i sussidi concessi ai contadini, per avere la possibilità, tra l'altro, di portare il contributo per le distribuzioni gratuite al livello di 5-6 mila lire.

Infine, vorrei mettere in rilievo la strana contraddizione chiarita dalle osservazioni dell'onorevole Vetrone. Difatti, mentre l'applicazione della legge per quanto riguarda la concessione del contributo a coltivatori diretti o contadini, avrà inizio nel prossimo esercizio, per la concessione dei sussidi alle aziende produttrici di sementi selezionate ha inizio quest'anno! Conseguentemente, ci toccherà ricorrere ai fondi disponibili per l'applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989; vale a dire che dovremo sottrarre al fondo globale, destinato ad alimentare la concessione di sussidi agli acquirenti di sementi selezionate, la somma di 300 milioni, pari al 18 per cento circa della somma complessiva disponibile, per convertirla in contributi alle aziende produttrici di sementi selezionate!

Per queste ragioni siamo decisamente contrari all'articolo 3 e insistiamo per la sua soppressione.

TRUZZI. Mi limiterò a poche osservazioni sui rilievi fatti dai vari colleghi intervenuti nel dibattito.

Per quanto riguarda l'articolo 1, vi sono state delle indicazioni per limitare i contributi al settore delle foraggere e degli ortofrutticoli. Dal canto mio, ritengo che la legge debba essere lasciata come è, per il fatto che esistono delle zone ove possono essere attuate soltanto colture cerealicole, e non è giusto privare dette zone del contributo. Sono tuttavia del parere che si debba concedere un maggior contributo per lo sviluppo delle foraggere e degli ortofrutticoli.

L'articolo 2 è stato molto discusso per il limite delle tremila lire, che si è proposto di portare a seimila. Forse non è stato notato che, secondo il disposto dello stesso articolo 2, le tremila lire possono essere richieste per ogni specie di seme, e le richieste stesse possono essere ripetute ogni anno. Quindi la misura le contributo, a seconda del numero dei semi che hanno diritto al contributo stesso, può essere di 6, di 9, di 12 o anche di 15 mila lire.

È stato anche detto che bisognerebbe anticipare l'applicazione dell'articolo 2. Desidero rammentare che il maggior stanziamento si ha soltanto con l'esercizio finanziario 1959-60, e quindi non possiamo anticipare nulla per mancanza dei fondi necessari. Inoltre, una buona metà dei semi, se già non sono nella

terra, vi saranno fra 8 giorni. E allora a che servirebbero i soldi? Dovremmo limitarci soltanto ad alcuni semi primaverili, ma anche in questo caso bisognerebbe aver già cominciato a preparare i settori idonei.

E passiamo all'articolo 3; a parere mio, dietro tutte le osservazioni critiche che sono state espresse nei riguardi di questo articolo, vi è un pensiero non espresso, ma che io non faccio fatica ad individuare: vi è, in altri termini, la consueta paura della Federconsorzi. Ebbene, posso immediatamente assicurare agli onorevoli colleghi che la Federconsorzi non produce nemmeno un seme di foraggere e di ortaggi.

Una volta sgominata questa segreta paura, non credo si possa contestare l'opportunità dell'articolo 3.

Giustamente l'onorevole Marenghi osservava che nel settore dell'erba medica dobbiamo migliorare procedendo allo studio delle qualità adatte per le zone aride, per le zone irrigue, ecc. E questo vale anche per gli ortaggi. Oggi nessuno può dimostrare che abbiamo una produzione di semi selezionati su larga scala; ma vi garantisco che non è una meta facile da raggiungere. Ricordo le cure speciali, gli accorgimenti speciali, tutta una serie di lavorazioni richieste per il grano; immaginate quanto costerà la lavorazione per produrre semi selezionati di foraggere e di ortaggi che richiedono cure specialissime e personale specializzato. Questa è una legge di sviluppo produttivo e noi dobbiamo guardare ai suoi aspetti tecnici. Ritengo che si possa accogliere l'emendamento dell'onorevole Pavan. Per gli altri emendamenti, e soprattutto per quelli che riguardano l'articolo 3, sono contrario, perché ritengo che peggiorerebbe la legge.

Sono d'accordo che nella concessione del contributo si debbano favorire i più deboli; è vero che dare il contributo su un seme selezionato vuol dire aumentare e migliorare la produzione, ma ritengo che lo Stato dovrebbe dare il contributo soltanto se ci sono delle garanzie; nell'articolo 3 si parla di aziende sotto il controllo diretto del Ministero dell'agricoltura e la nostra parte non può che accogliere con piena fiducia una produzione controllata dal Ministero. Pertanto ritengo l'articolo 3 basilare, determinante, per lo sviluppo della produzione dei semi selezionati.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono lieto, innanzitutto, di potere comunicare che la Commissione bilancio, alla quale ho chiesto di essere ascoltato su questo disegno di legge, ha testé espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, è necessario tener presente che, qualunque cosa ci si accinga a fare, la si deve fare avendo piena consapevolezza dei mezzi a disposizione. Se i mezzi sono adeguati, si possono fare dei programmi completi, organici e risolutivi del problema che si vuole affrontare; se i mezzi non sono adeguati, bisogna limitarsi ad un'azione dimostrativa e di incentivo per le categorie più bisognose.

Ha ragione l'onorevole Principe in talune sue osservazioni; tuttavia le sue osservazioni, anche se ragionevoli, urtano contro il limite materiale dei soli tre miliardi posti a nostra disposizione. Il che mi costringe ad assumere una posizione difensiva di fronte alle richieste avanzate.

Presso la Commissione di bilancio ho fatto presente la preoccupazione espressa in questa sede per la limitatezza degli stanziamenti; e la Commissione di bilancio ha espresso avviso che, di fronte ad una nostra eventuale richiesta di riconsiderare lo stanziamento per gli anni futuri, il suo atteggiamento non sarebbe negativo. Pertanto, quando ci riuniremo la prossima volta, io avrò già fatto presente questa considerazione ai Ministri del bilancio e del tesoro, e la mia risposta alle vostre osservazioni e proposte di emendamenti dipenderà dal risultato della mia azione.

PRESIDENTE. Considerata l'ora tarda e la complessità dei problemi sollevati, che richiedono una adeguata meditazione da parte del Governo e della Commissione stessa, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI